Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 23 aprile 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1938-XVI, n. 351.

Estensione all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle garanzie di cui gode la Cassa depositi e prestiti per l'impiego dei fondi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, recante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Veduto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere all'Istituto predetto per l'impiego dei fondi disponibili le stesse garenzie di cui gode la Cassa depositi e prestiti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I fondi disponibili dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere impiegati in mutui fruttiferi alle Provincie, ai Comuni e loro consorzi, ai Consorzi di bonifica e d'irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di terza categoria nonchè ad istituzioni igienico-sanitarie che abbiano scopo di prevenzione, di cura e di assistenza con le stesse garanzie stabilite in favore della Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 marzo 1938-XVI, n. 352.

Approvazione di variante al piano regolatore di Milano per la sistemazione della zona compresa fra il viale Monza e la ferrovia Milano-Monza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 212001/3988 del 6 gennaio 1937-XV ha chiesto che sia approvato il piano di variante per la sistemazione della zona compresa tra il viale Monza e la ferrovia Milano-Monza;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni;

Considerato che, essendo stato abbandonato il progetto che destinava in detta località un deposito di carboni delle Ferrovie dello Stato, è necessario completare la rete stradale in quella zona mediante il prolungamento naturale delle vie laterali esistenti per una razionale lottizzazione;

Che la variante proposta risponde a tale scopo, ed essa è più che giustificata dalla necessità di non abbandonare all'arbitrio dei proprietari la fabbricazione di una così vasta zona di terreno compresa nel piano;

Che la lottizzazione risulta praticamente ammissibile;

Visto il parere n. 189 del 14 febbraio 1938-XVI del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433, e successive modificazioni, è approvata la variante al piano regolatore di Milano per la sistemazione della zona compresa fra il viale Monza e la ferrovia Milano-Monza.

Detto piano sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:2000, esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 febbraio 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 marzo 1938-XVI, n. 353.

Cessazione della iscrizione nel naviglio ausiliario dello Stato del piroscafo « Liguria ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1071, col quale il piroscafo « Liguria », noleggiato per le esigenze delle Forze armate, fu temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato nella categoria « navi onerarie » a decorrere dal 27 aprile 1937-XV;

Considerato che il noleggio di detto piroscafo è cessato dal 26 luglio 1937-XV;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo « Liguria » cessa di essere inscritto nel naviglio ausiliario dello Stato a decorrere dal 26 luglio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 aprile 1938-XVI, n. 354.

Erezione in ente morale della Fondazione « Guglielmo Marconi », con sede in Bologna, ed approvazione del relativo statuto organico.

N. 354. R. decreto 11 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Duce, la Fondazione « Guglielmo Marconi », con sede in Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 20 gennaio 1938-XVI, n. 355.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa-oratorio di S. Domenico in Turano di Massa (Massa Carrara).

N. 355. R. decreto 20 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa-oratorio di S. Domenico di Turano di Massa (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Credito popolare salernitano, con sede in Salerno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito popolare salernitano, società anonima cooperativa in liquidazione con sede in Salerno, e di sottoporre lo stesso alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito popolare salernitano, società anonima cooperativa in liquidazione con sede in Salerno, e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1489)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1938-XVI.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1938.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata dall'art. 9 del R. decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, numero 1132;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1669, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione del Collegio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il giorno 30 dello stesso mese, registro 4, foglio 181, col quale sono stati nominati i sindaci effettivi e supplenti dell'Associazione predetta per l'anno 1937;

Viste le designazioni fatte dal Ministero delle finanze e dalla Confederazione fascista degli industriali;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1938, è composto come segue:

Zengarini comm. dott. Aristide, sindaco effettivo in rappresentanza del Ministero delle corporazioni,

Croce comm. dott. Paolino, sindaco effettivo in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Bellotti comm. dott. Antonio, sindaco effettivo in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Limoncelli cav. uff. ing. Antonio, sindaco effettivo in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Sclopis cav. ing. Giuseppe, sindaco effettivo in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Fabris cav. dott. Giovanni, sindaco supplente in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Gallo dott. Giuseppe, sindaco supplente in rappresentanza del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(1429)

AVVISO DI RETTIFICA.

Nel R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di lunedì 18 aprile 1938-XVI, n. 89, all'art. 1, capoverso 1°, alle linee 6-7, ove è detto: «... le linee d'asse, i forni ed i fondi per caldaie, nonchè il legname *necessario* alla costruzione dello scafo ... ecc.» deve leggersi: «... le linee d'asse, i forni ed i fondi per caldaie, nonchè il legname *necessari* alla costruzione dello scafo ... ecc.».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con lettera in data 21 aprile 1938-XVI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 258, riguardante il distacco della pretura di Ponza e del comune di Ventotene dalla circoscrizione del Tribunale di Napoli e loro aggregazione al Tribunale di Littoria, ed istituzione della pretura di Calatafimi.

(1482)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il 18 aprile 1938-XVI, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, concernente la proroga di un anno della convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana « Pirelli » di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

(1483)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Media dei cambi e dei titoli

del 20 aprile 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,15
Francia (Franco)	60,10
Svizzera (Franco)	438,85
Argentina (Peso carta)	4,90
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,25
Danimarca (Corona)	4,2475
Norvegia (Corona)	4,7815
Olanda (Fiorino)	10,5975
Polonia (Zloty)	358,25
Portogallo (Scudo)	0,865
Svezia (Corona)	4,9035
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	[illegible]22,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,225
Id. 3,50% (1902)	71,20
Id. 3,00% Lordo	51,225
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,125
Id. id. 5 % (1936)	93,825
Rendita 5% (1935)	93,925
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,625
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,70
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,65
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,20
Id. id. 5 % - Id. 1944	9[illegible],325

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la situazione al 1° gennaio 1938-XVI.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 9 aprile 1938 - Anno XVI

(1423)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 256, che ha disposto la incorporazione dell'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale, con sede in Gorizia, nella Cassa di risparmio di Gorizia;

Dispone:

Il comm. rag. Italo Vismara è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Gorizia, avente sede in Gorizia, e i signori cav. di gr. cr. Giorgio Bombi, senatore del Regno, prof. rag. Dino Cella e il prof. dott. rag. Pietro Midili sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio medesima con i poteri e le attribuzioni contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV. n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e dal R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1450)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Forano (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 6 luglio 1937-XV, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti di Forano Sabino (Rieti), ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Forano;

Veduti i proprii provvedimenti in data 6 luglio 1937-XV, e 12 gennaio 1938-XVI, con i quali venivano rispettivamente nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Forano (Rieti), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, di mesi tre a decorrere dal giorno 6 aprile 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1431)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Montenero di Bisaccia (Campobasso), di Campi Salentino (Lecce), di Miglionico e di Montalbano Ionico (Matera).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Montenero di Bisaccia (Campobasso), di Campi Salentino (Lecce), di Miglionico (Matera), di Montalbano Ionico (Matera);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1463)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria SS. del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 17 febbraio 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cattolica agricola « Maria SS. del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il proprio provvedimento in data 17 febbraio 1938-XVI, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che l'ing. Camillo Accardi, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. avv. Vincenzo Ianni fu Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria SS. del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta) in liquidazione, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, in sostituzione dell'ing. Camillo Accardi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1432)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Credito popolare salernitano, con sede in Salerno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 29 marzo 1938-XVI, n. 667, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito popolare salernitano, società anonima cooperativa in liquidazione con sede in Salerno, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141;

Dispone:

Il cav. rag. Rispoli Luigi fu Raffaele è nominato commissario liquidatore del Credito popolare salernitano, società anonima cooperativa in liquidazione con sede in Salerno, ed i signori avv. Gaetano Nunziante fu Giovanni, Manzo Matteo fu Salvatore e avv. Pasquale Carucci di Carlo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società stessa con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1480)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Severo (Foggia), di Rapolla e di Rivello (Potenza), di Castiglione Messer Raimondo (Teramo) e di Laterza (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Severo, in provincia di Foggia, di Rapolla e di Rivello, in provincia di Potenza, di Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo; di Laterza, in provincia di Taranto;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1420)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a 35 posti di vice ragioniere nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale in data 27 febbraio 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo successivo n. 59, con cui è stato indetto un concorso per esami a 35 posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui sopra, avranno luogo in Roma nei giorni 9, 10 e 11 giugno 1938-XVI.

Il Prefetto, capo del personale amministrativo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro:* BUFFARINI.

(1454)

Diario delle prove scritte del concorso a 34 posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 28 gennaio 1938-XVI con cui è stato indetto un concorso per esami a 34 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui sopra avranno luogo in Roma nei giorni 27, 28 e 29 maggio 1938-XVI.

Il Prefetto, capo del personale amministrativo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro:* BUFFARINI.

(1455)

Diario delle prove scritte del concorso a 35 posti di vice segretario nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 14 dicembre 1937 col quale fu indetto un concorso per 35 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Le prove scritte del concorso suddetto avranno luogo in Roma nei giorni 1, 2, 3 e 4 giugno 1938.

Il Prefetto, direttore capo del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro:* BUFFARINI.

(1456)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad una borsa di studio di L. 7000 presso la Regia università di Roma.

Possono concorrere alla borsa di studio di L. 7000 a disposizione dell'Istituto di statistica della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, gli studenti della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali che siano iscritti al corso di statistica metodologica inferiore o al corso di statistica metodologica superiore; gli studenti della Facoltà di scienze politiche che siano iscritti al corso di statistica e tutti gli altri studenti iscritti nella Regia università di Roma che abbiano superato l'esame di statistica, qualunque sia la Facoltà e l'anno d'iscrizione e non esclusi i laureati da non oltre un anno.

Il concorso è per titoli.

Il direttore dell'Istituto potrà richiedere un colloquio ove lo ritenga opportuno.

Detta borsa di studio è conferita dal Ministero dell'educazione nazionale su proposta del direttore dell'Istituto di statistica della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali

La borsa può essere divisa in due di L. 3500, quando non venga assegnata per l'estero.

La borsa è pagabile in sei rate bimestrali, mediante la presentazione, da parte dell'interessato, di un attestato di profitto rilasciato, alla fine di ogni bimestre, dal direttore dell'Istituto.

Qualora per due bimestri l'interessato non abbia dato prova del profitto necessario, si intende che esso abbia rinunciato alla borsa stessa e il direttore dell'Istituto potrà proporre altro candidato.

La borsa se conferita per l'estero viene pagata in due rate semestrali anticipate, previa presentazione di un attestato di profitto, per la seconda rata, rilasciato dall'Istituto superiore estero presso il quale l'interessato compie gli studi di perfezionamento richiesti.

Il termine utile per la presentazione della domanda di concorso, su carta bollata da L. 4, diretta al rettore, corredata dai documenti opportuni (certificati di studi, certificato d'iscrizione al P. N. F. o al G. U. F., lavori dattilografati, eventuali pubblicazioni, situazione di famiglia, ecc.) è di trenta giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Alla domanda deve essere unito un elenco dattilografato dei titoli e dei documenti che si esibiscono.

Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Direttore amministrativo: N. SPANO. — *Il Rettore:* P. DE FRANCISCI.

(1457)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 7 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente le norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento, anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, riguardante i militari in servizio non isolato all'estero;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 ottobre 1937-XV, che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento, divisione 1ª, la domanda in carta da bollo da L. 6 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data, apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risulteranno pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risulteranno regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedano fuori del Regno è però consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 anni alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, l'età massima è elevata a 35 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra è elevata a 39 anni. I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla marcia su Roma, i limiti massimi indicati nel precedente comma sono aumentati di quattro anni.

Detti limiti inoltre sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e nei riguardi del personale civile non di ruolo che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

2° documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare il certificato di cui al presente numero;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda,

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno 16° ai Fasci di combattimento o ai Fasci giovanili nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Detto requisito può comprovarsi mediante certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, oppure mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali all'estero. Il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. Detti certificati dovranno avere il visto di ratifica del Segretario o di un Vice segretario del P.N.F. nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito ante-marcia su Roma.

Per gli invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

11° ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto cui aspira.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire inoltre alla domanda un certificato da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 8 e 10 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio civile rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 3, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Al concorso non potranno partecipare le donne.

Art. 5.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione della idoneità.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 24 del R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542; 3 e 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179; per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 6.

I vincitori del concorsi, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3° del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina in ruolo se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 300 salvo la riduzione e le maggiorazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano le loro funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, saranno dichiarati dimissionari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(1444)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.